

Codice DB1014

D.D. 10 novembre 2014, n. 318

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia della sorgente acquedottistica denominata "Falasca 2" (Pra ad l'Alp), ubicata nel Comune di Varisella (TO).

Il Comune di Varisella (TO), con istanza in data 15 febbraio 2012, ha trasmesso alla Provincia di Torino – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R – domanda di concessione di piccola derivazione d'acqua ad uso potabile dalla sorgente ubicata nella particella catastale n. 95 del foglio di mappa n. 14 censito al C.T. del medesimo Comune di Varisella. Nella domanda di concessione i quantitativi d'acqua richiesti riguardano una portata massima di 6,00 l/s e una portata media di 5,00 l/s a servizio dell'acquedotto comunale esistente.

A seguito di quanto emerso nella Conferenza dei Servizi del 18 giugno 2014, la Provincia di Torino, con nota in data 23 giugno 2014, ha comunicato che non vi sono motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione d'acqua dalla sorgente di cui sopra richiedendo, tuttavia, al Comune – in qualità di gestore dell'acquedotto – la predisposizione della documentazione per la perimetrazione dell'area di salvaguardia della captazione, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di pubblico acquedotto.

Il Comune di Varisella, con nota in data 11 luglio 2014, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia della sorgente di cui sopra; con una successiva nota in data 29 ottobre 2014 ha integrato la documentazione in precedenza inoltrata.

Con deliberazione n. 468 dell'11 ottobre 2012 la Conferenza dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese" ha espresso il consenso alla gestione autonoma del Servizio Idrico Integrato al Comune di Varisella (TO) con efficacia a partire dall'11 ottobre 2012.

La nuova opera di presa sarà costituita da una camera di captazione, una camera di partenza ed una camera di manovra (quest'ultima separata dalle prime due tramite adeguati setti in cemento armato e sportelli in acciaio inox), in cui saranno dislocate le varie apparecchiature necessarie per il regolare funzionamento dell'impianto. L'intero manufatto sarà realizzato interamente in cemento armato, parzialmente interrato, con facciate fuori terra rivestite in pietra e con copertura piana ricoperta a prato.

Prima che le acque prelevate dalla sorgente acquedottistica "Falasca 2" (Pra ad l'Alp) vengano immesse nella rete acquedottistica comunale, l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, su richiesta del gestore – Comune di Varisella (TO) – dovrà eseguire i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia.

La proposta di definizione presentata, elaborata sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato, cautelativamente, un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (classe A) dell'acquifero captato dalla sorgente, individua l'area di salvaguardia come segue:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, con una superficie totale pari a 32.377 metri quadrati ed un'estensione a monte pari a 200 metri; tale areale ha un'apertura laterale di 30° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale, con una superficie totale pari a 1.603.682 metri quadrati ed un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di

alimentazione racchiuso dalla captazione ed un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "Comune di Varisella – Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano L.R. 29.12.2000, n. 61 – Zone di tutela e di rispetto della sorgente Falasca 2 – scala 1:2.000", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade interamente nel territorio del Comune di Varisella (TO) che l'ha approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10 gennaio 2012.

Le particelle catastali interessate dall'area di salvaguardia proposta sono definite dal vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Varisella come "*Aree agricole*"; tuttavia, con nota in data 10 dicembre 2011 il Sindaco ha dichiarato che, per le loro caratteristiche morfologiche e vegetazionali, tali terreni ricadono in ambito montano e non risultano essere mai stati soggetti ad attività di sfruttamento agricolo intensivo e/o connesse all'allevamento di bestiame. Per tale motivo non è stato ritenuto necessario fornire il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006; ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere sotto forma di comunicazione alla Provincia del Torino.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 33, in data 14 agosto 2014.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, e in particolare che:

– si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata

alla gestione della risorsa e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;

– si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare l'elevata naturalità del pendio racchiuso dalla captazione;

– prima che le acque captate dalla sorgente acquedottistica “*Falasca 2*” (*Pra ad l'Alp*) vengano immesse nella rete acquedottistica comunale siano eseguiti dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, su richiesta del gestore – Comune di Varisella – i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia;

vista la nota del Sindaco del Comune di Varisella (TO), in data 10 dicembre 2011, con la quale dichiara che i terreni interessati dall'area di salvaguardia proposta ricadono in ambito montano e pertanto non sono attuate attività agricole intensive e/o connesse all'allevamento di bestiame;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Varisella (TO) n. 2, in data 10 gennaio 2012, di approvazione della proposta di definizione presentata;

vista la deliberazione n. 468, in data 11 ottobre 2012, con la quale l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – “*Torinese*” ha espresso il consenso alla gestione autonoma del Servizio Idrico Integrato al Comune di Varisella (TO) con efficacia a partire dall'11 ottobre 2012;

vista la domanda in data 15 febbraio 2012 – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R – con la quale il Comune di Varisella (TO) ha presentato alla Provincia di Torino istanza di concessione di piccola derivazione d'acqua ad uso potabile dalla sorgente ubicata nella particella catastale n. 95 del foglio di mappa n. 14 censito al C.T. del medesimo Comune di Varisella;

vista la nota, in data 23 giugno 2014, con la quale la Provincia di Torino ha comunicato che non vi sono motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione d'acqua dalla sorgente di cui sopra richiedendo, tuttavia, al Comune di Varisella – gestore riconosciuto del servizio acquedottistico – la predisposizione della documentazione per la perimetrazione dell'area di salvaguardia della captazione, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di pubblico acquedotto;

vista la nota del Comune di Varisella (TO), in data 11 luglio 2014 – prot. n. 2008, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

vista la successiva nota dello stesso Comune di Varisella (TO), in data 29 ottobre 2014 – prot. n. 3119, di integrazione degli atti della proposta presentata;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008

DETERMINA

a) L’area di salvaguardia della sorgente acquedottistica denominata “*Falasca 2*” (*Pra ad l’Alp*), ubicata nel Comune di Varisella (TO), è definita come risulta nell’elaborato “Comune di Varisella – Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano L.R. 29.12.2000, n. 61 – Zone di tutela e di rispetto della sorgente Falasca 2 – scala 1:2.000”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) Nell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata. Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all’interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

c) Il gestore del servizio acquedottistico – Comune di Varisella, come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, recintata al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere; l’accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore (Comune di Varisella) ed alle autorità di controllo;
- provvedere alla pulizia del versante al fine di mantenere l’elevata naturalità del pendio racchiuso dalla captazione;
- ottenere dall’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio il giudizio di potabilità delle acque captate dalla sorgente acquedottistica “*Falasca 2*” (*Pra ad l’Alp*) prima di immettere le stesse nella rete acquedottistica comunale.

d) A norma dell’articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia di Torino per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del servizio acquedottistico per la tutela del punto di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

- all’Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell’ARPA.

e) A norma dell’articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Varisella, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell’area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell’area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall’area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente del Settore
Graziano Volpe